



**OGGETTO: Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, c. 1, lett. a) D. Lgs. 267/2000 Sentenza n. 852/2018 della Corte di Appello di Palermo – Sezione Prima Civile**

**Il Responsabile dell'Area I^ sottopone al Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione attestando di non versare in situazione di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i.**

**PREMESSO che:**

- con nota prot. n. 11144 dell'11/09/06 lo studio legale Norato- con sede a Castellana Sicula, chiedeva per conto e nell'interesse dei Sigg.ri David Maria e Pagano Sandro i danni patiti dal minore Pagano Daniele , a seguito dell'incidente avvenuto in P.zza Matteotti in data 27/06/06, quando urtava violentemente con la propria bicicletta contro una catena posta tra due paletti a delimitazione dell'area;
- con nota prot. n. 8388 del 1° luglio 2008, il Responsabile del servizio di P.M. comunicava allo studio legale Norato di respingere qualunque istanza di risarcimento per i seguenti motivi:
  - all'epoca dei fatti,27/06/06,la zona dove si era verificato l'incidente, P.zza Matteotti, era destinata ad isola pedonale già con ordinanza n.141/02,ed era supportata da idonea segnaletica nonché delimitata da una catena sorretta da due paletti;
  - la segnaletica gode dell'obbligatorietà della sua osservanza che, ai sensi del Codice della Strada, non permette giustificazione di violazione alcuna;
  - il giovane Pagano subiva l'incidente mentre montava una bicicletta, classificato come VELOCIPEDE dal codice della strada e quindi soggetto, all'obbligo dell'ottemperanza delle norme dello stesso Codice
  - Concludeva sulla scorta di quanto sopra evidenziato che la contestazione andava fatta ai genitori esercenti la patria potestà che per presunzione<sup>8</sup>giuridica non hanno reso edotto il minore dell'osservanza della segnaletica stradale;
- con atto di citazione pervenuto al protocollo dell'Ente in data 12/05/09 e acquisito al n. 6570 la sig.ra David Maria nella qualità di genitore esercente la patria potestà sul proprio figlio Pagano Daniele citava il Comune di Polizzi Generosa all'udienza del giorno 20/09/09 per la condanna dello stesso al pagamento del danno biologico patito dal piccolo Daniele Pagano quantificato il € 57.685,75 oltre interessi legali e monetari,al risarcimento del danno morale e al risarcimento di tutte le spese mediche sostenute per provvedere alle cure del minore;
- con successivo atto di citazione in rinnovazione ex art. 291 c.p.c. pervenuto a questo Ente in data 04/12/09 e acquisito al protocollo dell'Ente al n. 15921 la Sig.ra David Maria citava

il Comune di Polizzi Generosa per la condanna dello stesso al pagamento del danno biologico patito dal piccolo Daniele Pagano quantificato il € 57.685,75 oltre interessi legali e monetari, al risarcimento del danno morale e al risarcimento di tutte le spese mediche sostenute per provvedere alle cure del minore;

- con delibera di G.M. n. 19 dell'11/02/2010 si conferiva incarico all'Avv. Giampaolo Galante, Via Siracusa, 34 Palermo per la tutela dell'Ente avverso l'atto di citazione presentato dalla Sig.ra David Maria in qualità di genitore esercente la patria potestà sul minore Pagano Daniele;

Con sentenza n. 107/2012 del 16/05/2012 del Tribunale di Termini Imerese, sezione staccata di Cefalù notificata all'Ente in data 27/09/2012, prot. n. 10625, il Comune di Polizzi Generosa veniva condannato al pagamento a favore della Sig.ra David Maria nella qualità di genitore di Pagano Daniele della somma di € 51.460,00 oltre interessi legali dalla data della decisione fino all'odierno soddisfo oltre spese legali pari ad € 5.750,00 oltre IVA, CPA e spese generali nonché delle spese afferenti l'espletata C.T.U.;

Che con delibera del Commissario Straordinario nominato in sostituzione del Sindaco e della Giunta Municipale, si conferiva incarico all'Avv. Giampaolo Galante con studio in Palermo, Via Siracusa, 34, per proporre appello avverso la sentenza n. 107/2012 ;

Che in data 11/02/2013 veniva notificato atto di precetto dalla Sig.ra David Maria della somma complessiva di € 62.947,14;

Che in data 02/04/2013 veniva notificato dalla Sig.ra David Maria il successivo atto di pignoramento ;

Che avverso l'atto di pignoramento presso terzi notificato dalla sig.ra David Maria al Comune di Polizzi Generosa in data 2 aprile 2013, assunto al prot. n. 3220 di pari data, veniva conferito incarico all'Avv. Galante Giampaolo con atto n. 43 del 04/04/2013 del Commissario Straordinario nominato in sostituzione del Sindaco e della Giunta Municipale tenuto conto che la citata sentenza è stata emessa in favore della sig.ra David Maria, non in proprio, ma in qualità di genitore dell'allora minore Pagano Daniele e che l'unico soggetto legittimato ad agire per l'esecuzione della sentenza era il predetto Pagano Daniele, ormai divenuto maggiorenne;

Che con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 17 del 26/10/2013 si riconosceva il debito fuori bilancio scaturente dalla Sentenza n 107/2012 del Tribunale di Termini Imerese - Sezione staccata di Cefalù-, nei limiti di importo di cui all'ordinanza emessa dalla Corte di Appello di Palermo Sezione Civile in data 7 e 11 giugno 2013, nel giudizio di Appello interposto da questo Comune contro i Sig.ri David Maria e Pagano Daniele (R G N 267/2013) ammontante a complessivi € 25.000.00;

Che con determinazione dirigenziale n 475 del 09/07/2013 in esecuzione all'ordinanza emessa dalla Corte di Appello di Palermo - Sez.Civile – si liquidava al Signor Pagano Daniele la somma di € 25.000.00;

Vista la sentenza n 852/2018 emessa dalla Corte d'Appello di Palermo che in parziale riforma della sentenza n 107/2012 del 23/05/2012 del Tribunale di Termini Imerese, appellata dal Comune di Polizzi Generosa con atto notificato in data 23/02/2013 condanna il Comune di Polizzi Generosa a pagare a Pagano Daniele la minore somma di € 32.162.00, anziché € 51.460.00 - oltre gli interessi legali dal 27/06/2016 all' effettivo soddisfo, nonché metà delle spese del primo grado del giudizio che liquidate in € 1.300.00 oltre il rimborso forfettario, spese generali, CPA e IVA compensando la restante metà. Conferma nel resto l'impugnata sentenza e condanna l'appellante al rimborsare agli appellati la metà delle spese di questo secondo grado di giudizio oltre il rimborso forfettario, spese generali, CPA e IVA, compensando il resto;

**CONSIDERATO** che:

- il Testo unico degli enti locali definisce puntualmente le regole per l'assunzione di impegni mediante la previsione normativa di cui all'art. 191, in base alla quale gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 153, comma 5;
- che il primo comma, lett. a) del predetto art. 194, stabilisce che può essere riconosciuta la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, superando la precedente distinzione tra sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive, con la conseguente possibilità per l'Ente di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio sin dalla emanazione della sentenza di primo grado di per sé esecutiva ancorché provvisoriamente;
- il secondo comma dell'articolo 194 prevede che "Per il pagamento l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori".
- il D. Lgs 12.4.2006, n. 170 recante "Ricognizione dei principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, a norma dell'art. 1 della legge 5.06.2003, n. 131" all'art. 13 ribadisce il sistema della programmazione finanziaria e della rendicontazione

definendo che il sistema di bilancio degli enti locali costituisce lo strumento essenziale per il processo di programmazione, gestione e rendicontazione;

- la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare, la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia.
- la mancata tempestiva adozione degli atti amministrativi necessari è astrattamente idonea a generare responsabilità per funzionari e/o amministratori.
- i principi generali dell'ordinamento richiedono agli amministratori e ai funzionari degli enti locali sia di evidenziare con tempestività le passività insorte che determinano debiti fuori bilancio, sia di adottare tempestivamente e contestualmente gli atti necessari a riportare in equilibrio la gestione modificando, se necessario, le priorità in ordine alle spese già deliberate per assicurare la copertura di debiti fuori bilancio insorti.

**RITENUTO** che la fattispecie sopra indicata configuri l'ipotesi di debito fuori bilancio per il quale il primo comma, lett. a) dell'art. 194 del D. Lgs. n. 267/2000;

**DATO ATTO** che con deliberazione n 53 del 06/08/2018 il Consiglio Comunale ha approvato il

bilancio di previsione per il triennio 2018-2020;

**PRESO ATTO** dei pareri di regolarità tecnica e contabile formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della L.142/1990 come recepito in Sicilia dalla L.R. 48/1991;

**PRESO ATTO**, altresì, che la presente proposta deve essere munita del parere favorevole del Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239 TUEL;

**VISTO** lo Statuto dell'Ente;

**VISTO** il vigente Regolamento di Contabilità;

### **PROPONE**

**Di provvedere** al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio scaturente dalla sentenza n 852/2018 emessa dalla Corte d'Appello di Palermo che in parziale riforma della sentenza n 107/2012 del 23/05/2012 del Tribunale di Termini Imerese appellata dal Comune di Polizzi Generosa con atto notificato in data 23/02/2013 condanna il Comune di Polizzi Generosa a pagare a Pagano Daniele la minore somma di € 32.162.00, anziché € 51.460.00 - oltre gli interessi legali dal 27/06/2016 all' effettivo soddisfo, nonché metà delle spese del primo grado del giudizio che liquidate in € 1.300.00 oltre il rimborso forfettario, spese generali, CPA e IVA compensando la restante metà. Conferma nel resto l'impugnata sentenza e condanna l'appellante a rimborsare agli appellati la metà delle spese di questo secondo grado di giudizio oltre il rimborso forfettario, spese generali, CPA e IVA, compensando il resto che decurtato della somma di € 25.000.00 già liquidata in esecuzione dell'ordinanza emessa dalla Corte di Appello di Palermo Sezione Civile in data 7 e 11 giugno 2013, ammonta ad € **18.510.89**;

**Di indicare** per la copertura del debito fuori bilancio pari ad € **18.510,89** il cap. 217p del bilancio di esercizio 2018;

**Di demandare** al Responsabile dell'Area I<sup>A</sup> la predisposizione del provvedimento di impegno e liquidazione del debito fuori bilancio riconosciuto dal presente provvedimento;

**Di trasmettere** il presente provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della L. 289/2002;

**Di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente esecutiva, stante l'urgenza di provvedere in merito ai sensi dell'art. 12, comma 2, L.R. n. 44/1991

15 NOV 2018

Il Proponente  
Dssa Gandolfo Ferruzza

# COMUNE DI POLIZZI GENEROSA

Città Metropolitana di Palermo

Pareri sulla proposta di deliberazione avente il seguente oggetto: **Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, c. 1, lett. a) D. Lgs. 267/2000 Sentenza n. 852/2018 della Corte di Appello di Palermo – Sezione Prima Civile**

Parere di regolarità tecnica: *favorevole*

Li *15.11.2018*

Il Responsabile della I Area  
D.ssa Gandolfa Ferruzza

Parere di regolarità contabile: *FAVORVOS*

li *21.11.2018*

Il Responsabile della II Area  
Dott. Francesco Saverio Liuni

Visto per la legittimità dell'atto:

Li *28/11/2018*

Il Segretario Comunale  
Dott. Benedetto Mangiapane



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Corte d'Appello di Palermo

Sezione Prima Civile

852  
2018  
276/17  
1689  
19-6-17  
8-11-17  
23-6-2018  
responsabilità  
d'extracondanna

composta dai signori:

- |                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| 1) Dott. Novara Antonio   | Presidente                      |
| 2) Dott. Di Pisa Antonino | Consigliere                     |
| 3) Dott. Fenga Carmela    | Consigliere ausiliario relatore |

riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento civile iscritto al n. 276/2013 R.G. di questa Corte d'Appello, promosso in questo grado

da

Comune di Polizzi Generosa (PA), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, C.F.: 83000690822, elettivamente domiciliato in Palermo, via Siracusa n. 34, presso lo studio dell'Avv. Giampaolo Galante, che lo rappresenta e difende,

appellante

contro

David Maria, nata a Castellana Sicula il 13.08.1969, C.F.: DVDMRA69M53C135X, nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul figlio Pagano Daniele, e Pagano Daniele, personalmente, nato a Petralia Sottana il 07.09.1994, C.F.: PGNDNL94P07G511Y,

entrambi elettivamente domiciliati in Palermo, via Tunisi n. 11, presso lo studio dell'Avv. Antonino Pantina, che li rappresenta e difende,

appellati

**CONCLUSIONI:** rassegnate dalle parti le conclusioni nei rispettivi atti introduttivi

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione in rinnovazione, notificato in data 04.12.2009, David Maria, nella qualità di genitore esercente la potestà sul figlio minore Pagano Daniele, conveniva dinanzi al Tribunale di Termini Imerese, Sezione distaccata di Cefalù, il Comune di Polizzi Generosa, chiedendone la condanna al risarcimento danni, per le lesioni patite dal minore in occasione del sinistro occorsogli in data 27.06.2006, intorno alle ore 10:30.

Il minore Pagano Daniele si trovava alla guida della sua bicicletta, allorquando, a seguito dell'impatto contro una catena di acciaio che, collocata tra due paletti in ferro, delimitava parte della Piazza Matteotti, era rovinato a terra, riportando gravi lesioni.

Con comparsa di risposta depositata in cancelleria il 02.03.2010, si costituiva in giudizio il Comune di Polizzi Generosa, contestando la propria responsabilità in ordine all'evento lesivo.

Con sentenza n. 107 del 23 maggio 2012, il Tribunale accoglieva la domanda, condannando il Comune convenuto al risarcimento dei danni e al pagamento delle spese di giudizio.

Con atto notificato il 23.01.2013, il Comune soccombente ha proposto appello, chiedendo la riforma della sentenza di primo grado.

Si sono costituiti in giudizio sia David Maria, con comparsa del 12.05.2013, che Pagano Daniele, nelle more divenuto maggiorenne, con comparsa del 02.06.2013, chiedendo entrambi la conferma della sentenza di primo grado.

All'udienza collegiale del 19.04.2017, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e la causa è stata, quindi, posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di gravame, il Comune di Polizzi Generosa censura la sentenza di primo grado, sostenendo che il Tribunale, pur "*in assoluto difetto di prova dei fatti*" e in mancanza di rapporto di causalità tra l'evento e la cosa in custodia, avrebbe erroneamente ravvisato la piena responsabilità di esso appellante ex art. 2051 c.c., addossandogli il risarcimento dei danni.

Secondo l'appellante, i testi escussi non avrebbero dato prova di avere assistito all'incidente, avendo dichiarato di aver soccorso il minore solo successivamente al verificarsi dell'infortunio, mentre era già riverso a terra accanto alla catena metallica.

Unico elemento certo della vicenda, emerso sia dalle deposizioni testimoniali che dalla documentazione medica versata in atti, sarebbe rappresentato dall'avvenuto trasporto del minore presso il Pronto soccorso dell'Ospedale di Petralia Sottana, ove gli erano state riscontrate lesioni, "*non tutte di origine traumatica*", riferite a un incidente verificatosi mentre il minore era alla guida di una bicicletta in campagna.

La censura non merita accoglimento.

Infatti, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, il giudice di prime cure, nel ricostruire la dinamica dell'incidente, ha correttamente attribuito decisivo valore alle deposizioni dei testi escussi, i quali, pur avendo dichiarato di non aver assistito alla caduta, hanno concordemente affermato di essere intervenuti nell'immediatezza, per prestare soccorso al minore trovato riverso a terra in prossimità della catena metallica.

Alla stregua delle superiori emergenze, che tolgono rilievo a quanto risultante dal referto del Pronto Soccorso circa il verificarsi dell'incidente in un luogo diverso; non essendo controverso che la catena metallica, contro la quale il David è andato a urtare, non fosse segnalata da cartelli o da dispositivi rifrangenti; e avendo il CTU confermato la piena compatibilità delle lesioni subite dal minore con la dinamica del sinistro, bene ha fatto, pertanto, il Tribunale a ritenere la responsabilità del Comune ai sensi dell'art. 2051 c.c. ~~del Comune~~, per non avere garantito, quale custode dell'area pedonale, non interdetta alle biciclette, la visibilità della catena, priva "di apposite targhette con pellicola rifrangente".

Con il secondo motivo, il Comune censura la sentenza impugnata, sostenendo che il Tribunale avrebbe errato nell'attribuire un'esigua responsabilità al minore nella causazione del sinistro, benché questi avesse tenuto un comportamento negligente, sul quale i genitori non avevano, peraltro, adeguatamente vigilato, con ciò rendendosi corresponsabili dell'evento.

La doglianza è fondata.

Invero, il Tribunale ha riconosciuto il comportamento colposo del danneggiato ai sensi dell'art. 1227 comma 1 c.c., ritenendo che la condotta imprudente del minore avesse concorso a causare il danno nella misura del 20%.

Sennonché, come ha esattamente eccepito l'appellante, alla condotta indubbiamente colposa del minore deve sommarsi quella dei suoi genitori, che avrebbero dovuto essere più diligenti, accertando preventivamente l'accessibilità dei luoghi, nonché l'eventuale presenza di pericoli, e, comunque, impartendo al figlio le opportune istruzioni a tutela della sua incolumità.

Di modo che, tenuto conto della mancata adozione di dette cautele da parte dei genitori e del grado di colpa attribuito al minore, la responsabilità del

Comune può essere adeguatamente ridotta alla percentuale del 50%.

In base alle superiori considerazioni, in riforma della sentenza di primo grado, il Comune di Polizzi Generosa va, quindi, condannato a pagare a Pagano Daniele la somma di euro 32.162,00, pari al 50% dei danni già quantificati in primo grado, oltre interessi legali dalla data del sinistro sino al soddisfo.

Il parziale accoglimento dell'appello è da ritenersi giusto motivo per dichiarare la compensazione della metà delle spese di entrambi i gradi di giudizio, condannando il Comune a pagare la restante metà, liquidata come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Palermo, I Sezione Civile, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in parziale riforma della sentenza n. 107/2012 del 23.05.2012 del Tribunale di Termini Imerese, Sezione distaccata di Cefalù, appellata dal Comune di Polizzi Generosa con atto notificato in data 23.02.2013, condanna l'appellante a pagare a Pagano Daniele la somma di euro 32.162,00, oltre interessi legali dal 27.06.2006 all'effettivo soddisfo, nonché metà delle spese del primo grado del giudizio, che liquida in euro 1.300,00, oltre rimborso forfettario spese generali, C.P.A. e I.V.A., compensando la restante metà.

Conferma nel resto l'impugnata sentenza e condanna l'appellante a rimborsare agli appellati metà delle spese di questo secondo grado del giudizio, che liquida in euro 1.800,00, oltre rimborso forfettario spese generali, C.P.A. e I.V.A., compensando il resto.

Così deciso in Palermo l'08.11.2017 nella Camera di Consiglio della I Sezione Civile della Corte di Appello.

Il Consigliere Ausiliario Estensore

*Luigi Fenu*  
Il Funzionario Giudiziario  
Zinnanti Marisa  
*Zinnanti Marisa*

Il Presidente

*A. Navarra*  
Pag. 5 di 5

Depositato nella cancelleria della 1ª Sezione Civile  
della Corte il 22 APR 2018

Il Funzionario Giudiziario  
Zinnanti Marisa  
*Zinnanti Marisa*



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere ad esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

Spedizione esecutiva che si rilascia a richiesta del sig.

avv. \_\_\_\_\_

nell'interesse di \_\_\_\_\_

Palermo, li \_\_\_\_\_

25 MAG. 2010

IL CANCELLIERE

25 MAG. 2010

Per autentica. Palermo, li \_\_\_\_\_

Il Cancelliere

PAGATE FURO 15-57

Palermo, \_\_\_\_\_

25 MAG. 2010

Il Cancelliere

## RELATA DI NOTIFICA

Il sottoscritto **Avv. Antonino Pantina**, codice fiscale: **PNTNNN68P06G792Y**, iscritto all'albo degli Avvocati presso l'Ordine degli Avvocati di Termini Imerese, in ragione del disposto della L. 53/94 e succ. mod., quale difensore di **David Maria** (CF: DVDMRA69M53C135X), in virtù della procura alle liti rilasciata ai sensi dell'art. 83, comma 3 c.p.c.

## NOTIFICA

unitamente alla presente relazione l'allegato **sentenza David Maria.pdf**, emessa dalla Corte di Appello di Palermo e munita di formula esecutiva, a **COMUNE DI POLIZZI GENEROSA**, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso La Casa Comunale allocata in Polizzi Genrosa Via Garibaldi N. 13, all'indirizzo di posta elettronica certificata **comune.polizzi@pec.comune.polizzi.pa.it** estratto dall'indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (INI-PEC).

## ATTESTA

ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 3 bis, comma 2 e 6 comma 1 della L. 53/1994 e dell'art. 22, comma 2 del D.Lgs. 82/2005 che l'allegato **sentenza David Maria.pdf**, contenente sentenza munita di formula esecutiva è conforme all'originale cartaceo dal quale è stato estratto.

Polizzi Generosa, 26/05/2018

Firmato digitalmente da **Avv. Antonino Pantina**

<b>COMUNE DI POLIZZI GENEROSA</b> Provincia di Palermo	
★	29 NOV. 2018 ★
PROT. DI ENTRATA N. ....	1115
CAT .....	CL .....



**COMUNE DI POLIZZI GENEROSA**  
**Città Metropolitana di Palermo**

*Il Revisore Unico*

Al Sindaco  
Al Presidente del Consiglio

Al Segretario generale

Al Responsabile dei Servizi Finanziari

-SEDE-

**Oggetto: PARERE su Riconoscimento debiti fuori bilancio**

**PREMESSO**

- Che in data 26/11/2018, riceveva la proposta di deliberazione consiliare relativa a :
- " Riconoscimento Debiti Fuori Bilancio in favore di David Maria e Pagano Sandro c/Comune – Sentenza n.852/18 della Corte di Appello di Palermo -Sezione Prima Civile" per complessivi €. 18.510,89;
- Che ricorrono le condizioni di cui all'art. 194 comma 1 lett. A) del D.Lgs n. 267/00;

**TENUTO CONTO**

- Che tale debito trova copertura finanziaria al cap.2179/2018;

2

### **CONSTATATO**

- del parere di regolarità Contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;
- del parere di regolarità tecnica del Responsabile del servizio;

### **VISTO**

- l'art. 194 lettera a) del D.Lgs n. 267/2000;
- il vigente regolamento di contabilità;

### **RITENUTO**

- che la Corte dei Conti con le deliberazioni n. 80/2015/PAR, e n. 18/2016/PAR, ha delineato chiaramente che le deliberazioni consiliari in ambito di riconoscimento di debiti fuori bilancio è finalizzata a ricondurre l'obbligazione all'interno della contabilità dell'ente, ad individuare le risorse per farvi fronte, ad accertare la riconducibilità del debito all'interno di una delle fattispecie tipizzate dalla norma, ed, infine, ad individuare le cause che hanno originato l'obbligo, anche al fine di evidenziare eventuali responsabilità;

### **TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO**

**Esprime parere favorevole alla proposta in oggetto.**

**Invita il Consiglio Comunale ad attivare tutte le procedure necessarie ad Individuare le eventuali responsabilità e avviare ove possibile le azioni di rivalsa.**

27 novembre 2018



L'anno 2018 il giorno 29 del mese di novembre alle ore 15,30 presso i locali del palazzo di Città si è riunita la I commissione consiliare convocata con nota prot. 10966 del 26/11/2018 con il seguente o.d.g.:

1. Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, c. 1, lett. a) D. Lgs 267/2000 sentenza n. 852/2018 della corte di appello – sezione prima civile;
2. Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, c. 1, lett. a) D.Lgs. 267/2000 sentenza n. 95/18 del tribunale superiore delle acque pubbliche;
3. Autorizzazione contrazione mutuo credito sportivo;
4. Variazioni al bilancio di previsione 2018/2020 – art. 175 D. Lgs. 267/2000;

Sono presenti per la commissione:

Gandolfo Lo Verde

Presidente

Maria Lipani

Componente

Francesco Dolce

Componente

E' assente il consigliere Enzo Borgese. E' inoltre presente il responsabile dell'area economico – finanziaria Dott. Francesco Saverio Liuni.

Si passa alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno. Analizzata la proposta in oggetto, i consiglieri, all'unanimità, esprimono parere favorevole riguardo il debito fuori bilancio in quanto sentenza inappellabile della corte di appello di Palermo e tenuto conto dei pareri favorevoli con raccomandazione del Dott. Liuni e del revisore dei conti, Dott. La Perna.. Si passa alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno. Analizzata la proposta in oggetto, i consiglieri, all'unanimità, esprimono parere favorevole riguardo il debito fuori bilancio in quanto sentenza inappellabile del tribunale superiore delle acque pubbliche e tenuto conto dei pareri favorevoli con raccomandazione del Dott. Liuni e del revisore dei conti, Dott. La Perna.. Si passa alla trattazione del terzo punto all'odg. Letta la proposta e discussa, dopo aver ascoltato il parere del dott. Liuni, i consiglieri, all'unanimità, esprimono parere favorevole riconoscendo il valore sociale del bene in oggetto augurandosi che, in futuro, il bene venga tutelato dalle amministrazioni che si avvicenderanno. Si passa alla trattazione del quarto punto all'odg. Dopo l'esposizione da parte del dott. Liuni della proposta in oggetto, il vice sindaco Dott.ssa Maria Lipani mette a conoscenza della commissione la proposta, nata dai tavoli tecnici di "Ideiamoci", dell'Arch. Santo Fiore Bettina il quale intende realizzare una mappatura digitale e virtuale del patrimonio artistico culturale del nostro Paese: progetto modulare che, anche negli anni avvenire, può essere integrato e modificato. Il tutto per una somma di € 5.000,00. Il consigliere Dolce, vista l'importanza in termini di visibilità e di crescita turistica della città, propone di dare mandato al ragioniere di predisporre emendamento individuando le somme necessarie per la realizzazione del progetto. La seduta viene sciolta alle ore 17,00.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il presidente

I componenti

Il responsabile  
dell'area economico finanziaria

Il Presidente legge la proposta premettendo che tali debiti fuori bilancio derivano da sentenze.

Interviene il consigliere Lo Verde, anche in qualità di Presidente della I Commissione, il quale concorda sul fatto che i debiti derivino da sentenze, ma occorre comunque indagare su eventuali responsabilità.

Interviene l'assessore Silvestri, con delega ai contenziosi, il quale evidenzia, dal punto di vista politico, che i fatti risalgono al lontano 2006 e 2011. Tecnicamente non si è proceduto a presentare ricorso in Cassazione perché non si ravvisano errori procedurali o violazioni delle norme di diritto.

Il Presidente chiarisce che i debiti fuori bilancio possono nascere per responsabilità di amministratori o funzionari. In vero, la responsabilità del consiglio nasce quando questo approva una proposta non conforme nei requisiti ovvero non ne approva una che li presenti. A tale proposito interviene anche il consigliere Dolce il quale sostiene che il consigliere comunale ha l'obbligo politico di assumersi responsabilità.

Su richiesta del presidente il consiglio viene sospeso alla 19:40.

I lavori riprendono alle ore 20:10. Sono presenti 12 consiglieri: Pantina, Cascio Santina, Macaluso, Lipani, Curatolo, Lo Verde, Dolce, Liarda, Di Fiore, Ciraulo, Siragusa, Cascio Mario '89

Risultano assenti: Rinaldi, Borgese, D'Ippolito.

Viene presentato un emendamento a firma di tutti i consiglieri presenti.

Il Presidente pone ai voti l'emendamento.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

all'unanimità dei presenti

#### **DELIBERA**

Di approvare l'emendamento presentato dai consiglieri presenti.

Il Presidente, esaurita la discussione, pone ai voti l'intera proposta così come emendata.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

All'unanimità dei presenti (Pantina, Cascio Santina, Macaluso, Lipani, Curatolo, Lo Verde, Dolce, Liarda, Di Fiore, Ciraulo, Siragusa, Cascio Mario '89),

#### **DELIBERA**

Di approvare la proposta di deliberazione avente per oggetto: "Riconoscimento debito fuori bilancio

ai sensi dell'art. 194, c. 1, lett. a) D.Lgs. 267/2000 Sentenza n. 852/2018 della Corte di Appello - Sezione Prima Civile”, così come emendata.

Successivamente il Presidente propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con voti contrari unanimi espressi per alzata e seduta da n. 12 Consiglieri presenti e votanti (Pantina, Cascio Santina, Macaluso, Lipani, Curatolo, Lo Verde, Dolce, Liarda, Di Fiore, Ciraulo, Siragusa, Cascio Mario '89)


### **DELIBERA**


Di non approvare l'immediata esecutività.


Si passa al punto successivo dell'ordine del giorno.

Emendamento alla proposta consistere di cui al punto 5:  
"braccio di p.b. Corte di appello di Palermo".

Emendare il primo capoverso della proposta aggiungendo "  
nella esclusiva considerazione che trattasi di ordine  
di pagamento disposto dal Giudice di Appello".

  
Bruno Harris

  
G. Meccario

  
Casuo Seno

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente del Consiglio Comunale  
Gandolfo Pantina

Il Consigliere Anziano  
Santina Maria Cascio

Il Segretario Comunale  
Dott. Francesco Saverio Liuni

*Cascio Santina*

*Liuni*

Pubblicata all'albo pretorio online il \_\_\_\_\_ per la durata di giorni 15.

Polizzi Generosa, \_\_\_\_\_

Il Messo Comunale  
Salvatore Pietro Giresi

---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del Messo Comunale incaricato della tenuta dell'**Albo Pretorio Online**, si certifica l'avvenuta pubblicazione dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ e che nel predetto periodo non è stato prodotto a quest'ufficio opposizione o reclamo.

Polizzi Generosa, \_\_\_\_\_

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. \_\_\_\_\_

---

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Vista la superiore deliberazione si attesta, ai sensi dell'art. 12 della l.r. n. 44/91, che la medesima è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_

- perché dichiarata immediatamente esecutiva
- perché decorsi dieci giorni dalla pubblicazione

Polizzi Generosa, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. \_\_\_\_\_